

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra il Governatorato di Roma e la Società Romana Tramways Omnibus per anticipata risoluzione della concessione per impianto ed esercizio della linea 16 (Piazza S. Pietro — Piazza S. Giovanni).

Premesso che con contratto 24 giugno 1899, registrato a Roma il 17 luglio detto al n. 339 reg. 211 atti pubblici, il Comune di Roma dava in concessione alla Società Romana Tramways Omnibus l'impianto e l'esercizio della linea urbana n. 16 (Piazza S. Pietro—Piazza S. Giovanni) per la durata di anni 50, decorrenti dalla data suddetta e fino al 30 ottobre 1949 ;

che a norma dell'art. 3 del predetto contratto la Società Romana Tramways Omnibus versò al Comune di Roma la somma di L. 1.870.000 a titolo di partecipazione, a fondo perduto, nelle spese per il traforo sotto i giardini del Quirinale;

che a norma dell'art. 38 del Capitolato d'onori, al cessare della concessione, tutto il materiale fisso, e cioè rotaie, scambi, canapi di alimentazione, pali, linea aerea, doveva passare in piena proprietà del Comune, senza pagamento di prezzo o compenso alcuno ;

che a norma dell'art. 5 del contratto di concessione la Società Romana Tramways Omnibus, a garanzia degli obblighi assunti, costituiva presso la Cassa Depositi e Prestiti un deposito cauzionale di L. 100.000 in titoli di rendita italiana fruttanti allora il 5 % ;

che in seguito alla soppressione delle linee tramviarie dalla Via dei Condotti e dalla Via Tomacelli l'Azienda delle Tramvie ed Autobus del Governatorato ebbe ad istradare sui binari della suddetta linea 16, appartenente alla Società concessionaria, vetture di proprie linee, determinando riserve e richieste per danni da parte della Società per asserita concorrenza vietata dalle norme contrattuali di concessione ;

che altre riserve e richieste per pretesi danni la Società suddetta ebbe ad avanzare in occasione e per effetto della istituzione del biglietto orario sulla rete dell'Azienda del Governatorato ;

che le predette riserve e pretese d'indennizzo ha fatto valere anche in sede giudiziaria, iniziando giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma con atto di citazione notificato il 12 dicembre 1928 ;

che allo scopo di eliminare dalla rete dei trasporti pubblici urbani a mezzo di tramvie l'unica linea ancora appartenente a privata concessionaria e poter quindi effettuare ogni riforma all'attuale rete aziendale senza intralci e preoccupazioni che allo stato delle cose potrebbero sorgere per effetto della vigente convenzione, il Governatorato di Roma è venuto nella determinazione di risolvere anticipatamente la concessione per l'impianto e l'esercizio della predetta linea 16, procedendo all'acquisto del deposito di proprietà della Società in Via Flaminia e del materiale mobile, tenuti presenti gli obblighi contrattuali relativi agli impianti fissi ed al concorso nelle spese per il traforo sotto il Quirinale ;

che la Società concessionaria ha aderito a tale proposta ;

che all'uopo sono state svolte trattative per la determinazione, sia del giusto prezzo delle proprietà immobiliare e mobiliare da trasferire, sia della indennità per anticipata risoluzione della concessione sia infine per risarcimento della indennità da attribuirsi per liquidazione transattiva dei pretesi danni di cui all'atto di citazione sopra menzionato ;

che tali prezzi e indennità sono stati convenuti nella cifra di L. 11.750.000, come meglio specificato negli articoli seguenti ;

tutto ciò premesso, volendosi far constare da apposito atto i reciproci impegni

FRA

il Governatorato di Roma, rappresentato da S. E. il Governatore Principe Don Francesco Boncompagni Ludovisi di Ugo, a quest'atto debitamente autorizzato con propria deliberazione n. del domiciliato per la carica in Campidoglio, che si allega sotto la lettera A)

E

la Società Romana Tramways Omnibus, con sede in Roma capitale sociale L. 8.400.000, rappresentata dal suo Presidente Sig. Avv. Comm. Giulio Cesare Gagliardi, a quest'atto debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione in data 18 marzo 1929, come da verbale che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera B), ed elettivamente domiciliata per questo atto in Piazza Grazioli, 5;

NONCHÈ

l'Azienda delle Tramvie ed Autobus del Governatorato di Roma, in persona dei Signori Ing. Lino De Stefani fu Primo, nato a Mantova, nella sua qualità di Commissario, e Ing. Comm. Giorgio Calzolari fu Antonio, nato a Cesena, nella sua qualità di Direttore dell'Azienda stessa, entrambi domiciliati per la carica nella sede della Direzione dell'Azienda, sita in Piazza dei Cinquecento n. 18, a quest'atto espressamente autorizzati come da deliberazione n. che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera C);

Si è convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1. — Le parti costituite confermano e ratificano la suesposta narrativa, dichiarandola parte integrante del presente atto.

Art. 2. — Si conviene che negli articoli seguenti le parti contraenti, nelle rappresentanze costituite, per brevità siano indicate come appresso:

- a) Il Governatorato di Roma, con la sola parola « Governatorato »;
- b) La Società Romana Tramways Omnibus, con la sola parola « Società »;
- c) L'Azienda delle Tramvie ed Autobus del Governatorato di Roma, con la sola parola « Azienda »

Art. 3. — La Società dichiara col presente atto di rinunciare, come rinuncia per ogni effetto di legge, ai diritti tutti che le competono in base al contratto, e relativo capitolato d'onori, in data 24 giugno 1899 debitamente registrato in Roma il 17 luglio successivo al n. 399, registro 211, atti pubblici, relativi alla concessione per impianto ed esercizio della linea 16 (Piazza S. Pietro—Piazza S. Giovanni), consentendo a che il contratto stesso sia risoluto anticipatamente, con effetto dal 21 aprile 1929, in deroga a quanto pattuito nell'atto suddetto.

Il Governatorato prende atto di tale rinunzia e risoluzione anticipata del contratto di concessione sopra richiamato e dichiara di accettarla.

Art. 4. — In conseguenza di quanto sopra la Società trasferisce in proprietà al Governatorato, che accetta:

a) il complesso dei manufatti ed accessori, aree e piazzali costituenti il Deposito tramviario sito sulla Via Flaminia ai civici numeri 78 già 60 ad 86 già 64, della superficie complessiva di mq. 8584.42, allibrato in catasto urbano alla mappa 153 di Roma e coi numeri 600-602-598-597-607-599-603-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2397, e metà della strada in comune con la proprietà della Società Anonima Immobiliare Ing. Francesco Bruno, indicata in catasto alla stessa mappa 153 col n. 2396, il tutto confinante: a Nord Società Anonima Immobiliare Ing. Francesco Bruno, ad Est con la detta proprietà e con quella delle Signore Valle Maria e Clara, a Sud con quella di Cantoni Vittorio e ad Ovest con la Via Flaminia, il tutto come meglio risulta dal tipo firmato dalle parti ed allegato al presente atto sotto la lettera *D*, nonchè dalla descrizione di cui al verbale di consistenza firmato dalle parti in data e che si allega sotto la lettera *E*.

Vengono nel contempo con detto immobile trasferiti all'acquirente tutti gli impianti ed opere ad esso pertinenti ed in particolare l'impianto dei binari e della rete elettrica aerea, le tubazioni per luce gas ed acqua con i relativi diritti, fosse di visita, autorimesse, ecc., compreso il macchinario ed apparecchiatura di officina, come da verbale in data che si allega sotto la lettera *F*.

b) metri 6700 circa di linea a doppio binario, esclusi i binari dell'interno del deposito, e relativa rete elettrica aerea di alimentazione e suoi sostegni, come da disegno e descrizione in data allegati sotto le lettere *G*, *H*.

c) numero 24 vetture motrici e n. 17 vetture rimorchiate, completamente equipaggiate e funzionanti, come da verbale di ricognizione in data che si allega sotto la lettera *I*.

Tutte le attività sopra enunciate, elencate e descritte nei verbali di ricognizione e consistenza allegati al presente atto verranno consegnate al Governatorato e per esso all'Azienda mediante apposito verbale da redigere in contraddittorio nello stato di fatto in cui si trovano per consistenza e per manutenzione, con effetto dal giorno 21 aprile, a partire dal quale l'esercizio della linea 16 verrà assunto e condotto dal Governatorato e per esso dall'Azienda.

Art. 5. — La Società dichiara altresì di rinunciare all'azione ed agli atti del giudizio come sopra iniziato con citazione 12 dicembre 1928 innanzi il Tribunale di Roma.

Art. 6. — In corrispettivo dell'anticipata risoluzione del contratto di concessione in data 24 giugno 1899, della concessione dei beni alienati dalla Società, della rinunzia all'azione ed agli atti del giudizio introdotto avanti il Tribunale Civile di Roma con atto di citazione notificato il 12 dicembre 1928, ed anche a transazione di ogni altro titolo in relazione o dipendenza della cessione in oggetto, il Governatorato, direttamente o per il tramite dell'Azienda, pagherà alla Società nei modi e termini appresso stabiliti, la somma complessiva di lire italiane 11.750.000 (undicimilionisettecentocinquantamila), così costituita:

a) Deposito Via Flaminia L. 3.600.000 ;

b) Vetture L. 1.700.000;

c) Indennità per anticipata risoluzione della concessione L. 4.950.000, nulla essendo dovuto come si è detto nelle premesse per gli impianti fissi (binari, linea aerea ed accessori) e per la quota di concorso nelle spese per il traforo sotto il Quirinale data dalla Società all'atto della concessione, dichiarandosi la Società stessa decaduta da ogni diritto o beneficio per ulteriore godimento ;

d) Indennità per pretesi danni di cui al giudizio come sopra iniziato innanzi al Tribunale di Roma, L. 1.500.000.

Resta quindi inteso e convenuto che con il pagamento delle suddette somme la Società dichiara e riconosce di essere stata tacitata di ogni suo avere e pretese, tanto verso il Governatorato quanto verso l'Azienda, in dipendenza del presente atto e del precedente contratto 24 giugno 1899 più volte sopra richiamato.

Art. 7. — La somma di L. 11.750.000 di cui al precedente articolo sarà versata dal Governatorato direttamente o per il tramite dell'Azienda in 21 (ventuno) annualità anticipate uguali di L. 977.658,81 ciascuna, comprensivi capitale ed interessi, pari cioè a quanti ne restano dalla data del presente atto a quello dello spirare della concessione, calcolate al tasso di interesse del 6.50 %.

La prima rata sarà versata all'atto della presa in consegna delle proprietà trasferite.

Il Governatorato si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alla estinzione anticipata dal residuo debito verso la Società con deduzione degli interessi composti in ragione del 6,50 % sulle rate residue a scadere dal giorno dell'effettivo pagamento fino alla scadenza prescritta nel presente contratto. Qualora il Governatorato intendesse avvalersi di detta facoltà, dovrà darne preavviso alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima dalla data in cui intende effettuare il pagamento.

La Società dichiara di rinunciare alla ipoteca legale che le compete per legge, esonerando espressamente il Conservatore delle Ipoteche da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 8. — A stralcio e definizione delle pendenze amministrative e finanziarie tuttora in corso fra Governatorato e Società, questa autorizza fin d'ora il Governatorato a trattenere sull'importo della rata immediatamente successiva la somma che risultasse ad esso dovuta come da conteggio riconosciuto ed accettato dalle parti.

Art. 9. — La Società dichiara e garantisce che tutte le proprietà immobiliari e mobiliari come sopra cedute al Governatorato sono di sua esclusiva e libera proprietà e garantisce inoltre che su di esse non gravano nè ipoteche nè pegni nè privilegi di sorta nè altre passività, obbligandosi a fornire entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente atto i relativi documenti ufficiali e comunque a rilevare il Governatorato o per esso l'Azienda da ogni pretesa o molestia.

Si obbliga altresì a compiere ed intervenire in tutti gli atti necessari per il trapasso giuridico e di fatto delle attività mobiliari ed immobiliari anzidette e nei relativi contratti a favore del Governatorato e per esso dell'Azienda.

Art. 10. — Tutto il personale di ruolo (in prova e stabile) in servizio ed alle dipendenze della Società, per l'esercizio della linea 16 a tutto il 28 febbraio 1929 ed all'infuori di quello

che la Società stessa dichiarerà entro il 15 aprile 1929 di voler trattenere alle sue dipendenze, passerà con il 21 aprile 1929 alle dipendenze dell'Azienda, secondo le norme stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti.

La Società dovrà soddisfare il personale suddetto di ogni suo avere a tutto il 20 aprile 1929, sia per stipendio, salario ed indennità, sia per congedi non fruiti, per massa vestiario, per previdenza, assicurazioni, casse mutuo soccorso, e in genere per qualsiasi altro titolo o ragione di debito verso di esso.

Le cauzioni ed ogni altra somma di spettanza del personale, ma in deposito e custodia presso la Società, dovranno da questa essere versate al Governatorato o per esso all'Azienda entro il 30 aprile 1929.

Le ritenute fatte al personale per imposte, cassa di mutuo soccorso, assicurazioni, contributi sindacali, ecc., dovranno essere versate dalla Società a sua cura e responsabilità agli enti creditori interessati; nel caso che ciò non fosse possibile, previo accertamento ed esplicita accettazione da parte degli agenti debitori, saranno passate al Governatorato e per esso all'Azienda entro il 15 maggio 1929.

Per i conti individuali degli agenti da inviare alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali a tutto il 20 aprile 1929 dovrà provvedere la Società.

Qualora la Società avesse dei crediti nei confronti del personale passato all'Azienda, e non potesse rivalersi direttamente sulle competenze spettanti ai medesimi entro il 20 aprile 1929, il Governatorato e per esso l'Azienda si obbliga di effettuare delle ritenute a suo carico a nome e per conto della Società cui rimetterà mensilmente l'importo di esse, purchè gli stati di debito del personale e relative ratizzazioni risultino espressamente accettate e firmate dai singoli agenti.

Parimenti il Governatorato, e per esso l'Azienda, si obbliga a continuare ad effettuare a carico del personale trasferito le ritenute che la Società si fosse legalmente obbligata di eseguire per conto di terzi, e semprechè lo stato di debito totale o residuo risulti espressamente accettato e firmato dai singoli agenti, senza responsabilità dell'Azienda, per i casi di inadempienza dovuta a cessazione dal servizio per qualsiasi motivo degli agenti debitori prima che siano stati soddisfatti i debiti di cui si tratta nei casi sopraindicati.

Tutto il patrimonio della Cassa di Mutuo Soccorso fra il Personale della Società e riferentesi a quello trasferito all'Azienda ed accertato al 20 aprile 1929 a norma delle disposizioni di cui all'all. B al Regio decreto 2311 del 19 ottobre 1923, sarà versato e trasferito alla Cassa di Mutuo Soccorso del Personale dell'Azienda entro il 15 maggio 1929.

Art. 11. — Per il personale avventizio o a patti speciali il Governatorato, e per esso l'Azienda, non assume alcun obbligo di assunzione all'infuori di quello di assicurare, nel periodo di un anno dalla data del riscatto, una precedenza, a parità di condizioni, su altri aspiranti, semprechè abbia tutti i requisiti richiesti dall'Azienda per l'assunzione del proprio personale delle varie categorie.

In ogni caso il personale avventizio o a patti speciali che l'Azienda volesse assumere dovrà essere stato in precedenza liquidato a cura e spese della Società di ogni suo avere e

competenze, ivi compresa l'indennità di legge in relazione alla maturata anzianità di servizio prestato presso la Società.

Art. 12. — L'elenco del personale che passerà di diritto al Governatorato, e per esso all'Azienda, sarà comunicato all'Azienda entro il 15 aprile 1929.

I fascicoli del personale suddetto e tutti i documenti relativi saranno passati dalla Società all'Azienda appena avvenuto il trasferimento.

Art. 13. — I soli contratti attivi e passivi, ivi compresi quelli di assicurazione, abbonamento, contributo mutilati, eventuali concessioni speciali, ecc., riguardanti la linea 16 e legalmente intervenuti a tutto il 28 febbraio 1929, specificati nel verbale in data allegati al presente atto sotto la lettera *L* e loro eventuali cauzioni date o ricevute, passano dalla Società al Governatorato e per esso all'Azienda con tutti i relativi diritti ed obblighi a decorrere dal 21 aprile 1929.

In conseguenza tutti i rapporti, diritti od azioni nascenti da essi a favore e contro la Società fino al 20 aprile 1929, come pure la definizione di ogni altro diritto od azione attiva o passiva, comunque riguardante la linea 16 fino al giorno del trapasso, dovranno essere regolate per cura ed a beneficio o carico della Società medesima, obbligandosi questa a rilevare il Governatorato, e per esso l'Azienda, da ogni molestia e responsabilità al riguardo.

Art. 14. — Per la cauzione di cui all'art. 5 del contratto di concessione il Governatorato darà il suo nulla osta per lo svincolo entro il 30 giugno 1929, sempre che la Società abbia integralmente adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto di concessione, che col presente atto va a cessare.

Art. 15. — Tutte le controversie cui potesse dar luogo l'interpretazione od esecuzione del presente atto, di qualsiasi natura, anche tecnico, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, composto di 3 membri, uno dei quali sarà scelto dal Governatorato, l'altro dalla Società ed il terzo di accordo fra gli arbitri, e, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il terzo arbitro sarà presidente del Collegio. Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, qualeuno degli arbitri, sarà sostituito da altro scelto dalla parte che lo aveva nominato, e trascorsi i 20 giorni senza che la parte interessata sia addivenuta a tale nomina, dal Presidente del Tribunale di Roma, su richiesta degli altri arbitri o dell'altra parte interessata.

La parte più diligente notificherà all'altra parte le questioni da risolvere ed il nome del proprio arbitro; l'altra parte dovrà entro 10 giorni dalla ricevuta notifica, sotto pena di decadenza, notificare il nome del proprio arbitro ed i propri quesiti; decorso inutilmente detto termine, il secondo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente, ed il Collegio giudicherà soltanto sulle questioni ad esso sottoposte dalla parte più diligente.

Gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori; la sentenza dovrà essere pronunciata nel termine di novanta giorni dalla data di costituzione del Collegio arbitrale e non sarà soggetta nè ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente ri-

nunciano. Le spese del giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte richiedente. Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti od in quali proporzioni debbano essere poste e spese del giudizio.

Art. 16. — Le spese e tasse tutte del presente atto e sue consequenziali son e carico del Governatorato.

Letto, approvato e sottoscritto a forma di legge.

IL GOVERNATORE
F. BONCOMPAGNI LUDOVISI

IL SEGRFTARIO GENERALE
F. MONTUORI